Statuto del Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Reggio Emilia aps

CRT FITEL Reggio Emilia APS

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art.1 E' costituita l'associazione Ricreativa Culturale "Circolo Ricreativo Territoriale FITeL di Reggio Emilia aps" Da ora denominato "CRT FITeL Reggio Emilia aps".

Il presente statuto è redatto tenendo conto di quanto previsto dalla legge n. 106 dello 06/06/2016 e D. Lgs 117/2017 e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dai D. Lgs 460 del 18/11/1997 e dalla legge 383 del 07/12/ 2000.

Art.2 L'associazione ha sede nel Comune di Reggio Emilia in Viale Umberto 1°, n° 50, e ha durata a tempo indeterminato. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro e assume la veste di Associazione di Promozione Sociale. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, e fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposto dalla Legge.

Principi e Scopi Generali dell'associazione

Art. 4 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività d'interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi

- a) Promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturali, artistiche d'interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della pratica del volontariato;
- b) Promozione e organizzazione di attività turistiche d'interesse sociale, culturale o religioso;
- c) Organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;
- d) Favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche e artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
- e) Promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci e creare supporto alle associazioni aderenti.
- f) Trasporto sociale, animazione presso strutture socioassistenziali, azioni accoglienza per le fasce deboli, azioni mirate al miglioramento del benessere della comunità e soddisfare i fabbisogni della collettività anche in condivisione con altre associazioni e istituzioni, attività sportive, ricreative turistiche, culturali e sportive mirate all'aggregazione sociale.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

IL Circolo è affiliato alla FITeL Regionale Emilia Romagna e tramite questo alla FITeL Nazionale.

Il CRT FITeL di Reggio Emilia aderisce alla FITeL Regionale e uniforma il proprio statuto alle indicazioni della stessa. L'affiliazione alla FITeL Regionale è elemento essenziale della presente associazione e l'esclusione dalla federazione Regionale comporta lo scioglimento automatico dell'associazione.

Su mandato della FITeL Regionale, al CRT potrà essere demandato il ruolo di coordinamento dei CRAL e delle associazioni presenti sul proprio territorio.

Per raggiungere gli scopi sociali, il circolo può aderire a iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Il Circolo può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 Possono essere soci del circolo tutti i cittadini italiani o residenti sul territorio italiano che condividano

le motivazioni e gli scopi del Circolo stesso.

I citati soggetti acquisiscono il diritto a ottenere il rilascio della tessera e usufruire dei servizi del circolo con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di mancata conferma d'iscrizione, ricorrere entro 60 giorni al collegio dei Probiviri o in assenza al Collegio dei revisori dei conti e in loro assenza all'assemblea.

Tutti i soci confermati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Fermi restando i diritti e doveri come precisati nei precedenti capoversi, tutti i soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere dell'assemblea, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, e per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I soci minori possono partecipare alle votazioni attraverso il voto espresso dagli esercenti la potestà genitoriale. Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del Circolo e delle norme interne della FITeL

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6 L'appartenenza al Circolo implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni, hanno inoltre il diritto di:

- a) Frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'associazione.
- b) Partecipare alle manifestazioni promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze e agevolazioni da esso assicurati.
- c) Esaminare i libri sociali;
- d) Partecipare alle attività di altre associazioni o di altri CRT aderenti alla FITeL alle condizioni stabilite dalle singole associazioni. Possono altresì partecipare alle attività del circolo i familiari dei soci e i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado che, aderenti anche loro alla FITeL, abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con il CRT.
- Art. 7 È esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 10.

- Art. 8 I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione la tessera sociale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione, e di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.
- Art. 9 I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo e all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni, prese dagli organi sociali.
- Art. 10 I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) Quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, in seguito a domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione. I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento entro 6 giorni dalla sua comunicazione ai probiviri se eletti o al collegio dei revisori dei conti che nell'occasione assumono i compiti propri del collegio dei Probiviri e in assenza di entrambi all'assemblea.

Organi dell'Associazione

Art. 11 Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci;

- Il consiglio direttivo;
- Il Presidente (o la Presidenza);
- Il Collegio dei Sindaci (se eletto)
- Il Collegio dei probiviri (se eletto)

Art. 12 L'assemblea dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere il punto all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, e la data, l'ora e il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria dei soci:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina a e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti e il Collegio dei Probiviri;
- Approva il bilancio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso a essa da parte del socio escluso;
- Delibera sulla reiezione di domande di ammissione dei nuovi associati in caso di ricorso a essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Fissa le linee d'indirizzo dell'attività annuale;
- Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea Straordinaria:

- 1) Delibera sulle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo;
- 2) Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione:
- Art. 13 L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
- Art. 14 L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, la quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario, ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.
- Art. 15 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

La seconda convocazione può avere luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria anche in seconda convocazione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Qualora nella seconda convocazione non fosse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg dalla seconda, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentanti purché adottata all'unanimità.

Art. 16 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Le delibere dell'assemblea, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali e pubblicate sul sito dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea

Art. 17 Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 3 consiglieri e massimo di 11, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci e resta in carica per tre anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge il Presidente, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative.

Art. 18 Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal segretario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 19 il consiglio direttivo:

- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- È responsabile della gestione amministrativa;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- Delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 20 Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, e la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili e il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano a un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

Il Collegio Sindacale (se eletto).

Art. 21 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti nell'assemblea dei soci.

Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio ha inoltre il compito di verificare che la gestione dell'Associazione sia coerente con i contenuti dello statuto e delle normative previste nel Codice del terzo settore.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri (se eletto)

Art. 22 Il collegio dei Probiviri provvede a:

- La risoluzione di tutte le controversie di qualsiasi natura insorte fra i soci, fra questi ultimi e il Circolo, viene demandata al Collegio dei Probiviri i cui componenti decidono senza formalità alcuna quali amichevoli compositori.
- Tutti i soci hanno diritto di presentare reclami e di inviare segnalazioni al Collegio dei Probiviri in relazione all'attività del Circolo per quanto di competenza del Collegio stesso.
- Le decisioni del Collegio dei Probiviri devono essere prese con la presenza di almeno tre membri tra effettivi e supplenti e possono essere impugnate davanti all'Assemblea.
- Le norme riguardanti le elezioni, alla composizione e al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Patrimonio dell'Associazione

Art. 23 Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- Quote associative.
- Eventuali contributi pubblici.
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni del Circolo.
- Beni mobili e immobili di proprietà del Circolo.
- Inoltre, da tutti gli altri contributi anche di natura commerciale eventualmente conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il supporto delle attività istituzionali.
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone sia di enti pubblici o privati;

Le somme di cui al punto precedente, si intendono date senza vincolo di scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che il Circolo si debba ritenere limitato o vincolato nei confronti del donante. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita del Circolo salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

- Art. 25 Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
- Art. 26 Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 27 Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 28 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale ufficio sarà istituito, e salva destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il segretario

0300 ... CON € IL DIRETTORE DELL'U.T.

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale Donatella Pierleoni





